



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

corecomsicilia
Comitato regionale per le comunicazioni

DELIBERA n°_69_

**[REDACTED] DITTA INDIVIDUALE / TIM SPA (KENA MOBILE)
(GU14/260661/2020)**

IL CORECOM SICILIA

NELLA seduta del 14/06/2021;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTA la Legge Regionale 26 Marzo 2002 n. 2, successivamente modificata ed integrata, ed in particolare l’art. 101 che ha istituito il “Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana” (CORECOM);

CONSIDERANDO che il presente procedimento è stato avviato ai sensi dell’art. 101 della Legge Regionale 26 Marzo 2002 n. 2;

CONSIDERANDO che il presente procedimento è stato avviato ai sensi dell’art. 101 della Legge Regionale 26 Marzo 2002 n. 2;

DELIBERA

1. di accogliere l'istanza presentata con il GU14/260661/2020, dalla [REDACTED] Ditta Individuale, nei confronti dell'operatore Telecom S.p.A. nei termini sopra evidenziati e per l'effetto la convenuta è tenuta a corrispondere all'istante: a) euro 50,00 per rimborso spese di procedura ai sensi dell'art. 20 comma 6 del Regolamento di cui all'allegato "A" alla Delibera n.353/19/CONS; b) euro 1.044,00, per l'interruzione del servizio fonia, in applicazione dell'art. 6 -comma 1- dell'Allegato "A" alla Delibera 347/18/CONS in combinato disposto all'art. 13 - comma 3- della stessa delibera; c) a regolarizzare la posizione amministrativo-contabile dell'istante rimborsando e/o stornando le fatture afferenti al periodo del disservizio per il quale è stato riconosciuto l'indennizzo di cui al punto precedente ed a ritirare eventuali pratiche di recupero del credito in esenzione spese per l'istante; d) corrispondere la somma di euro 100,00 a titolo di mancata risposta al reclamo ai sensi dell'art.12, comma 1, allegato "A" alla delibera AGCOM n.347/18/Cons. Ogni ulteriore richiesta è rigettata.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Palermo 14/06/2021

IL PRESIDENTE

